



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1005/2026

ANDREINA OCCHIPINTI

- Relatore -

UP - 18/06/2026

RENATA SESSA

R.G.N. 14109/2026

CARLO RENOLDI

MARIO MORRA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nato in Egitto il ██████████

avverso la sentenza del 03/02/2026 della Corte d'appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;

letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva condannato ██████████ per i reati di cui agli artt. 348 cod. pen. (capo a) e 469 cod. pen. (capo c), previa diversa qualificazione della condotta ascritta ai sensi dell'art. 468 cod. pen.



2. L'imputato ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore di fiducia.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla fattispecie di cui all'art. 348 cod. pen. contestata al capo a).

Deduce che le argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Roma sono relative alla fattispecie tentata, mentre, nel capo di imputazione, il reato di cui all'art. 348 cod. pen. risulta contestato nella forma consumata.

2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in relazione alla fattispecie contestata al capo c), diversamente qualificata dal Tribunale ai sensi dell'art. 469 cod. pen., deducendo essere mancata una motivazione sulle modalità attraverso le quali sarebbe stato riprodotto il logo di Roma Capitale.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è nel suo complesso infondato.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

L'imputato è stato sorpreso all'interno di un'autovettura, nell'area aperta al pubblico dell'aeroporto di [REDACTED] con addosso un tesserino recante le scritte «taxi driver» e «transfer Airport», riproducente il simbolo del Comune di Roma. All'interno dell'autovettura era esposto il tariffario degli spostamenti per [REDACTED] e [REDACTED] con prezzi diversamente determinati in funzione della distanza rispetto al luogo di destinazione. Tali circostanze hanno indotto a ritenere, sulla base di un ragionamento logico-inferenziale, che l'imputato si trovasse in attesa di trasportare clienti, pur essendo privo di licenza per il servizio taxi o di noleggio con conducente (NCC) e senza risultare dipendente del Comune di Roma.

Le doglianze difensive non contestano la storicità del fatto nei termini riportati dalle sentenze di merito né la logicità della conclusione ricavata dall'accertamento di tali circostanze in ordine allo svolgimento effettivo, da parte dell'imputato, di attività abusiva di trasporto di persone.

L'unica censura è calibrata sul presupposto che la Corte territoriale, dopo avere confermato il giudizio del Tribunale, abbia fatto riferimento ad un principio giurisprudenziale in tema di delitto tentato e non consumato.

Reputa, tuttavia, il Collegio che tale specifico passaggio motivazionale, nella parte in cui richiama un precedente di questa Corte riferito ad una fattispecie tentata e non consumata, debba essere inteso come frutto di un mero errore, non incidente sul percorso logico-valutativo seguito e non suscettibile di essere



interpretato come indice di contraddittorietà della motivazione. Il corredo argomentativo della "doppia conforme" restituisce, infatti, una piana e logica descrizione degli accadimenti, in occasione dei quali l'imputato, già conosciuto nell'ambiente come soggetto dedito al trasporto di persone senza licenza, è stato sorpreso nel luogo riservato ai tassisti o agli autisti privati in evidente attesa di clienti, munito di segni identificativi tipici dei tassisti e provvisto di tariffario, dunque in condizioni tali da fare ritenere superata la soglia di consumazione del reato.

Peraltro, anche considerato che la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado e che la relativa struttura giustificativa si salda con essa per formare un unico corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615), deve rilevarsi che il Tribunale ha espresso un giudizio ancora più esplicito sul punto, evidenziando che l'imputato è stato colto nell'atto di esercitare («stava esercitando», pag. 4) abusivamente la predetta attività, per il cui svolgimento è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Il secondo motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha confermato il giudizio del Tribunale, il quale aveva evidenziato che l'imputato, disponendo di tesserini recanti il falso logo di Roma Capitale, si era comunque avvalso di tale documentazione, pur non essendo concorso nella contraffazione e non essendo stato dimostrato che il medesimo disponesse di strumenti idonei alla sistematica riproduzione del suddetto logo (pag. 5).

Correttamente, pertanto, è stato ritenuto integrato il reato di cui all'art. 469 cod. pen., che punisce chiunque faccia uso della cosa recante l'impronta contraffatta, pur non essendo concorso nella contraffazione, configurando espressamente tale condotta, come desumibile dall'impiego della congiunzione disgiuntiva «ovvero», quale autonoma e alternativa ipotesi criminosa rispetto alla contraffazione delle medesime impronte di pubblica autenticazione o certificazione.

L'avere sussunto la condotta accertata nella fattispecie del mero uso della cosa recante l'impronta contraffatta rendeva, pertanto, del tutto superfluo ogni accertamento in ordine alle modalità e agli strumenti impiegati per eseguire la contraffazione stessa.

3. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 18/06/2026

Il Consigliere estensore
Andreina Occhipinti

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

